

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 179**

presentata dai Consiglieri regionali  
SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

il 5 febbraio 2025

Norme in materia di tutela e valorizzazione delle produzioni vitivinicole della Vernaccia di Oristano  
DOC e IGT Valle del Tirso

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte alla tutela delle produzioni agricole di qualità e alla valorizzazione dei territori rurali a forte identità storica e culturale. In tale contesto, il sistema vitivinicolo legato alla Vernaccia di Oristano rappresenta certamente una delle espressioni più significative del patrimonio materiale e immateriale della Sardegna, nonché un potenziale strategico ancora parzialmente inespresso per lo sviluppo economico e sociale dell'area oristanese.

Com'è noto la Vernaccia di Oristano non è soltanto un vitigno autoctono di pregio, ma il risultato di un processo storico di adattamento tra coltivazione della vite, condizioni pedoclimatiche e saepri tradizionali tramandati nel tempo. La sua produzione ha contribuito in maniera determinante alla conformazione del paesaggio rurale dell'alto oristanese, caratterizzato da vigneti storici, architetture agricole tradizionali e pratiche colturali fortemente radicate nel contesto locale.

Negli ultimi decenni, tuttavia, tale equilibrio si è progressivamente indebolito. Il ridimensionamento delle superfici vitate, l'invecchiamento degli operatori del settore, la frammentazione aziendale e le difficoltà di accesso agli investimenti hanno prodotto una contrazione della produzione e un rischio concreto di perdita del patrimonio viticolo storico. A ciò si aggiungono le trasformazioni normative intervenute in materia di indicazioni geografiche e menzione dei vitigni, che rendono necessario un rafforzamento delle politiche di tutela del legame tra prodotto, territorio e denominazione, al fine di garantire trasparenza per il consumatore e riconoscibilità per i produttori locali.

La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, intende pertanto intervenire con una visione organica che superi approcci settoriali e frammentati, promuovendo un insieme coordinato di azioni in grado di coniugare tutela del patrimonio viticolo, innovazione produttiva e valorizzazione del paesaggio rurale.

In questa prospettiva, la Vernaccia di Oristano viene assunta come elemento catalizzatore di politiche integrate che coinvolgono agricoltura, turismo, cultura e sviluppo locale.

In tal senso un ruolo centrale è attribuito al recupero e al reimpianto dei vigneti storici, considerati non solo come fattori produttivi, ma come veri e propri presidi territoriali in grado di contrastare l'abbandono delle campagne e il degrado del paesaggio. Parallelamente, la proposta di legge sostiene la ricerca e la sperimentazione in ambito viticolo ed enologico, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle produzioni, favorire pratiche sostenibili e rafforzare la competitività delle aziende, anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche compatibili con la tradizione produttiva.

Particolare attenzione è rivolta alla dimensione organizzativa della filiera. Il rafforzamento dei consorzi di tutela e delle forme associative tra produttori è considerato uno strumento essenziale per sostenere i percorsi di riconoscimento e qualificazione delle produzioni, nonché per favorire una maggiore capacità di presenza sui mercati nazionali e internazionali. In tale ambito, la Regione intende affiancare i soggetti locali nelle fasi di avvio e consolidamento, evitando che i costi organizzativi gravino esclusivamente sulle aziende, spesso di piccole dimensioni.

La proposta riconosce inoltre il valore strategico della promozione enogastronomica quale leva di sviluppo territoriale. Il vino, infatti, costituisce uno dei principali canali di accesso alla conoscenza di un territorio e delle sue tradizioni, configurandosi come elemento centrale dell'offerta turistica culturale. La valorizzazione della Vernaccia di Oristano si inserisce pertanto in una visione più ampia di turismo sostenibile, capace di generare ricadute economiche diffuse e di rafforzare l'immagine identitaria della Sardegna.

Un ulteriore asse di intervento riguarda la trasmissione dei saperi e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La salvaguardia della cultura vitivinicola passa necessariamente attraverso il sostegno alle imprese giovanili e femminili, la formazione professionale e il recupero delle conoscenze tradizionali, affinché esse possano dialogare con le esigenze di un mercato in continua evoluzione senza perdere il legame con le proprie radici.

Infine, la presente proposta di legge mira a trasformare la Vernaccia di Oristano da patrimonio a rischio a risorsa strategica per la rigenerazione economica, sociale e culturale del territorio. Attraverso un approccio integrato e di lungo periodo, la Regione intende tutelare un'eccellenza identitaria, rafforzare la filiera vitivinicola locale e promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle specificità territoriali.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione promuove interventi integrati per la tutela, il recupero e lo sviluppo del sistema vitivinicolo legato alla Vernaccia di Oristano, quale espressione identitaria del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo economico, culturale e turistico dell'area.

2. Le finalità della presente legge sono perseguite nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e in coerenza con le politiche regionali in materia di agricoltura, paesaggio e sviluppo rurale.

### Art. 2

#### Tavolo tecnico e di confronto

1. È costituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, un apposito tavolo tecnico e di confronto composto da:

- a) un rappresentante designato da parte di ciascuno dei comuni ricadenti nell'areale di produzione del vino Vernaccia di Oristano denominazione di origine controllata (DOC), o nell'areale di produzione del vino Vernaccia indicazione geografica tipica (IGT), Valle del Tirso di seguito elencati: Oristano, Siamaggiore, Zeddiani, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola Sardo, Santa Giusta, Palmas Arborea, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ollastrà, Zerfaliu, Tramatza, Milis, San Vero Milis e Narbolia;
- b) un rappresentante ciascuno per l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna), per l'Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) e per l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- c) un rappresentante del corso universitario di laurea in viticoltura ed enologia dell'Università degli studi di Sassari;
- d) un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provin-

- cia di Oristano;  
e) un rappresentante dei produttori di Vernaccia DOC.

2. I soggetti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono essere altamente qualificati in viticoltura ed enologia.

3. Il tavolo tecnico e di confronto:

- a) definisce gli ambiti di intervento strategico finalizzati alla valorizzazione del vitigno autoctono di Vernaccia di Oristano, sulla base di standard minimi di produzione e di qualità definiti anche con l'ausilio dei relativi consorzi di tutela;  
b) individua e definisce le modalità di sviluppo di percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa e in grado di favorire la competitività dei rispettivi sistemi territoriali di impresa.

4. Il tavolo tecnico e di confronto è costituito qualora almeno la metà più uno dei soggetti indicati al comma 1 abbia proceduto alla nomina del proprio rappresentante.

5. La partecipazione al tavolo tecnico e di confronto da parte dei soggetti designati è a titolo gratuito.

### Art. 3

#### Ambiti di intervento

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene e finanzia interventi finalizzati alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del vino Vernaccia di Oristano, riconoscendone la storicità, il valore identitario e la rilevanza culturale e produttiva per il territorio regionale.

2. La Regione promuove e finanzia il censimento dei vigneti di Vernaccia di Oristano e la conseguente istituzione dell'albo dei vigneti storici, in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 giugno 2020, n. 6899, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), concernente la salvaguardia dei vigneti eroici e storici.

3. La Regione sostiene e finanzia, attraverso la concessione di appositi contributi:  
a) la ripartizione dell'areale vocato alla

- produzione della Vernaccia di Oristano, anche ai fini dell'ottenimento, del mantenimento e del rafforzamento dei marchi di riconoscimento della qualità e di tutela geografica, quali denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP);
- b) l'attuazione di progetti pilota finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva e al potenziamento della produzione;
  - c) la promozione della cultura vivaistica, con particolare riferimento al vivaismo viticolo quale presupposto di una viticoltura orientata alla qualità;
  - d) la valorizzazione e la promozione del vino Vernaccia di Oristano, con la collaborazione del Consorzio di tutela, mediante l'organizzazione e il sostegno di eventi promozionali, anche in ambito internazionale;
  - e) il sostegno all'Ecomuseo della Vernaccia di Oristano, con sede nel Comune di Tramatzza, riconoscendone il ruolo di soggetto aggregatore del sistema produttivo e territoriale della Vernaccia di Oristano;
  - f) il reimpianto dei vigneti di Vernaccia di Oristano dismessi nel tempo e la realizzazione di nuovi impianti, prevedendo un sostegno economico per i primi cinque anni di vita dei vigneti, periodo in cui gli stessi risultano improduttivi;
  - g) la realizzazione di vigneti e cantine sperimentali di Vernaccia di Oristano, finalizzati alla verifica delle possibilità di miglioramento della qualità e della produzione;
  - h) le iniziative sperimentali e le attività di ricerca e sviluppo promosse dai consorzi di tutela e dalle singole aziende vitivinicole di Vernaccia di Oristano, con riferimento agli aspetti agronomici ed enologici, finalizzate al miglioramento della qualità e della produzione;
  - i) la ristrutturazione degli ambienti e dei locali storicamente adibiti alla lavorazione della vigna o utilizzati per la vendemmia, la vinificazione e la conservazione del vino Vernaccia di Oristano e il recupero e la ristrutturazione dei loggiati tradizionali denominati "Lollas", nonché delle strumentazioni storiche di produzione della Vernaccia di Oristano;
  - l) l'adeguamento tecnico-funzionale e l'ammodernamento strutturale delle aziende vitivinicole della Vernaccia di Oristano DOC e IGT Valle del Tirso, nonché dei punti di accoglienza e informazione locale, al fine di migliorare ed efficientare le strutture e gli im-

piani funzionali alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge.

#### Art. 4

##### Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e sentito il tavolo tecnico di confronto di cui all'articolo 2, definisce le priorità di intervento, la ripartizione delle risorse stanziate tra le linee di attività previste all'articolo 3 e individua le modalità e i requisiti per l'assegnazione dei relativi contributi.

2. La deliberazione prevista al comma 1 è soggetta al parere preventivo della Commissione consiliare competente in materia, la quale si esprime nel termine di quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. I contributi previsti all'articolo 3, sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 5

##### Noma finanziaria

1. Per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 2.100.000 per il triennio 2026-2028, di cui euro 100.000 annui destinati all'attività previste all'articolo 3, comma 3, lett. d).

2. Nel bilancio regionale per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

in aumento

missione 09 - programma 02 - titolo 1		
2026	euro	2.100.000
2027	euro	2.100.000
2028	euro	2.100.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)		
2026	euro	2.100.000
2027	euro	2.100.000
2028	euro	2.100.000

3. Al finanziamento della presente legge possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).